

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 64

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### SOTTOCOMMISSIONE PER GLI STATUTI REGIONALI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

PERASSI, *Presidente*; UBERTI, *Segretario*; AMADEI, AMBROSINI, BORDON, BOZZI, CASTIGLIA, CEVOLOTTO, CONCI ELISABETTA, FABBRI, FUSCHINI, GIOLITTI, GIUA, LAONI, LAMI STARNUTI, TOSATO; LUSSU e VILLARUNA, *Relatori*

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

## STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA

---

*Presentato alla Presidenza il 27 gennaio 1948*

---

# STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA

## TITOLO I

### COSTITUZIONE DELLA REGIONE

#### ART. 1.

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Val d'Aosta comprende le circoscrizioni dei comuni indicati nell'elenco allegato al presente Statuto.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

## TITOLO II

### FUNZIONI DELLA REGIONE

#### ART. 2.

In armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato e degli interessi nazionali, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) circoscrizioni comunali;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrarie forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo, piani regolatori per zone di particolare interesse turistico e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi anticendi.

#### ART. 3.

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali nelle seguenti materie:

a) industria e commercio;

b) istituzione di enti di credito di carattere locale;

c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;

d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrici;

e) disciplina della utilizzazione delle miniere;

f) finanze regionali e comunali;

g) istruzione materna, elementare e media;

h) previdenza e assicurazioni sociali;

i) assistenza e beneficenza pubblica;

l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;

m) antichità e belle arti;

n) annona;

o) assunzione di pubblici servizi.

## ART. 4.

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

## TITOLO III

## FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

## ART. 5.

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

## ART. 6.

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

le foreste, che a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;

le cave, quando la disponibilità non è sottratta al proprietario del fondo;

gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

## ART. 7.

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'articolo 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione salvo che lo Stato non intenda farne oggetto di un piano d'interesse nazionale.

## ART. 8.

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

## ART. 9.

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

## ART. 10.

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi speciali sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

## ART. 11.

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la concessione s'intende decaduta e assegnata alla Regione.

Le modalità e le norme tecniche delle subconcessioni delle miniere da parte della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con le norme vigenti per le concessioni fatte dallo Stato.

**ART. 12.**

Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Regione, sarà effettuato il riparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle.

Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, può accordarle un contributo straordinario; può altresì autorizzarla ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Prima che venga accordato il contributo straordinario, il Ministero del tesoro può disporre indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle, a norma dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

**ART. 13.**

L'accertamento, ai fini delle imposte dirette erariali, viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti od impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota è riscossa dagli organi di riscossione della Regione.

**TITOLO IV**

**ZONA FRANCA**

**ART. 14.**

Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca concessa alla Regione saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

**TITOLO V**

**ORGANI DELLA REGIONE**

**ART. 15.**

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

**ART. 16.**

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.

**ART. 17.**

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o d'altro Consiglio regionale.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

**ART. 18.**

Il Consiglio della Valle è eletto per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

**ART. 19.**

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**ART. 20.**

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri.

## ART. 21.

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

## ART. 22.

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

## ART. 23.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

## ART. 24.

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

## ART. 25.

I consiglieri regionali ricevono una identità fissata con legge della Regione.

## ART. 26.

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

## ART. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio della Valle ed al popolo valdostano.

## ART. 28.

L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.

## ART. 29.

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

## ART. 30.

Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a *referendum* popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di approvazione di bilancio.

Le modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

## ART. 31.

Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduto dall'articolo 46 che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il rappresentante del Ministero dell'interno quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali e con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per la apposizione del visto.

Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

## ART. 32.

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

## ART. 33.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti,

subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta.

**ART. 34.**

Il Presidente della Giunta è il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione.

Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.

**ART. 35.**

L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

**ART. 36.**

Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

**TITOLO VI.**

**LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO**

**ART. 37.**

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una e nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio in Valle d'Aosta possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

**ART. 38.**

Nelle scuole di ogni ordine e grado, esistenti nella Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

**ART. 39.**

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie da insegnarsi in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi da Commissioni miste paritetiche, composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle.

**ART. 40.**

La Regione provvede all'istruzione materna, elementare, professionale e media e all'educazione fisica della gioventù.

La Regione nomina il sovrintendente agli studi e gli insegnanti e il personale delle scuole da essa dipendenti.

Gli insegnanti devono possedere i titoli di studi prescritti dalle leggi dello Stato.

Gli insegnanti delle scuole elementari debbono essere nominati in seguito a concorso.

Quelli delle scuole medie devono essere nominati fra i vincitori di un concorso statale.

È ammesso il passaggio degli insegnanti dai ruoli statali a quelli regionali e viceversa secondo le norme stabilite con legge della Repubblica.

Le nomine del personale di cui al presente articolo sono subordinate alla dimostrazione della conoscenza della lingua francese.

Lo stato giuridico ed economico degli insegnanti è regolato da norme conformi a quelle vigenti per gli insegnanti dei ruoli statali.

**TITOLO VII.**

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI  
DI CONCILIAZIONE**

**ART. 41.**

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione di questa.

I giudici conciliatori e vicegiudici conciliatori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta stessa, su proposta dei Consigli comunali interessati, con l'osservanza delle disposizioni delle leggi dello Stato.

La revoca o la dispensa per incapacità o per motivi di salute dei giudici conciliatori è disposta con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta, su proposta del Presidente del tribunale d'Aosta. La dispensa per dimissioni volontarie è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta.

ART. 42.

All'autorizzazione, revoca e dispensa dall'esercizio delle funzioni di cancelliere o di ufficiali giudiziari di conciliazione provvede con decreto il Presidente della Giunta con l'osservanza delle disposizioni delle leggi dello Stato.

TITOLO VIII.

ENTI LOCALI

ART. 43.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

ART. 44.

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principî delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO IX.

RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

ART. 45.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta il Governo dello Stato nella Regione ed in tale qualità provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

ART. 46.

Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

ART. 47.

La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

ART. 48.

La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

ART. 49.

Agli effetti delle elezioni alla Camera dei deputati, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.

ART. 50.

Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione, di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

#### TITOLO X.

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 51.

L'attuale organizzazione amministrativa della Regione resta in carica fino alla prima elezione del Consiglio della Valle, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

##### ART. 52.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

##### ART. 53.

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle sarà stabilito, a modifica dell'articolo 12, un'ordinamento finanziario della Regione con legge dello Stato in accordo con la Giunta regionale.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme previste nello stesso articolo.

##### ART. 54.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

##### ART. 55.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO.

## ELENCO E DENOMINAZIONE DEI COMUNI DELLA REGIONE « VALLE D'AOSTA »

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. - Allein                  | 38. - La Magdeleine         |
| 2. - Antey Saint-André       | 39. - La Salle              |
| 3. - Aosta                   | 40. - La Thuile             |
| 4. - Arnaz                   | 41. - Lillianes             |
| 5. - Arvier                  | 42. - Montjovet             |
| 6. - Avise                   | 43. - Morgex                |
| 7. - Ayas                    | 44. - Nus                   |
| 8. - Aymavilles              | 45. - Ollomont              |
| 9. - Bard                    | 46. - Oyace                 |
| 10. - Bionaz                 | 47. - Perloz                |
| 11. - Brissogne              | 48. - Pollein               |
| 12. - Brusson                | 49. - Pont-Bozet            |
| 13. - Challant Saint Anselme | 50. - Pontey                |
| 14. - Challant Saint Victor  | 51. - Pont-Saint-Martin     |
| 15. - Chambave               | 52. - Pré-Saint-Didier      |
| 16. - Chamois                | 53. - Quart Villefranche    |
| 17. - Champ de Praz          | 54. - Rhêmes-Notre-Dame     |
| 18. - Champorcher            | 55. - Rhêmes-Saint-Georges  |
| 19. - Charvensod             | 56. - Roisan                |
| 20. - Châtillon              | 57. - Saint-Christophe      |
| 21. - Cogne                  | 58. - Saint-Denis           |
| 22. - Courmayeur             | 59. - Saint-Marcel          |
| 23. - Donnas                 | 60. - Saint-Nicolas         |
| 24. - Doues                  | 61. - Saint-Pierre          |
| 25. - Emarèse                | 62. - Saint-Oyen            |
| 26. - Etroubles              | 63. - Saint-Rhémy en Bosses |
| 27. - Fénis                  | 64. - Saint-Vincent         |
| 28. - Fontainemore           | 65. - Sarre                 |
| 29. - Gignod                 | 66. - Torgnon               |
| 30. - Gressan                | 67. - Valgrisenche          |
| 31. - Gressoney-La-Trinité   | 68. - Valpelline            |
| 32. - Gressoney-Saint-Jean   | 69. - Valsavarenche         |
| 33. - Hône                   | 70. - Valtournenche         |
| 34. - Introd                 | 71. - Verrayes              |
| 35. - Issime                 | 72. - Verrès                |
| 36. - Issogne                | 73. - Villeneuve            |
| 37. - Jovencan               |                             |